

torio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

Considerato che, con nota prot. n. 0023987 del 20 gennaio 2025 la Capitaneria di porto di Barletta ha inviato la documentazione, comprensiva della rappresentatività numerica, in termini percentuali, delle unità da pesca dedite alla pesca artigianale rispetto al numero complessivo delle unità da pesca del compartimento di riferimento, nonché il prospetto dei volumi delle specie ittiche per le annualità 2021-2023 delle specie pescate dai motopesca che effettuano pesca con sistema a strascico facenti capo alla società consortile istante, rispetto ai volumi prodotti delle singole specie riferibili al compartimento di riferimento;

Considerato che, con nota prot. n. 0046632 del 3 febbraio 2025, la Capitaneria di porto di Brindisi ha confermato la rappresentatività numerica, in termini percentuali, delle unità da pesca facenti capo alla società consortile istante rispetto al numero complessivo delle unità da pesca del compartimento di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l., con sede a Bisceglie in via Giuseppe di Vittorio n. 1, C.F./P.Iva 08961460725, per la pesca delle specie ittiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

L'organizzazione di produttori del settore della pesca Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l. è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: Sgombro (*Scomber Scombrus*); Boga (*Boops Boops*); Capone (*Chelidonichthys lucerna*); Scorfano (*Scorpaena scrofa*); Cefalo (*Chelon labrosus*); Cernia (*Acanthistius brasiliensis*); Ricciola (*Seriola dumerili*); Nasello (*Merluccius merluccius*); Orata (*Sparus aurata*); Pagello (*Sparus aurata*); Palamita (*Sarda sarda*); Palombo/Gattuccio (*Mustelus mustelus*); Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*); Razza (*Raja asterias*); Rombo (*Psetta maxima*); Sarago (*Diplodus vulgaris*); Sogliola (*Solea vulgaris*); Spigola (*Dicentrarchus Labrax*); Sugarello (*Trachurus mediterraneus*); Triglia (*Mullus barbatus*); Calamaro (*Loligo vulgaris*); Polpo (*Octopus vulgaris*); Seppia (*Sepia officinalis*); Moscardino (*Eledone cirrhosa*); Totani (*Illex coindetii*); Gambero bianco (*Parapenaeus longirostris*); Mazzancolla (*Melicerus kerathurus*); Pannocchia (*Squilla mantis*); Scampo (*Nephros norvegicus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A01198

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2025.

Inserimento degli aeroporti di Salerno – Pontecagnano e G. Lisa di Foggia nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione», ed in particolare l'art. 690 in base al quale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare, l'art. 26, comma 3, in base al quale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile;

Vista la nota del 28 settembre 2021, con la quale GESAC S.p.a. ha chiesto l'inserimento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano nella tabella A di cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e l'istituzione di un servizio di salvataggio e antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla VII categoria ICAO;

Vista la nota del 24 ottobre 2023 con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di cui sopra;

Vista la nota del 4 marzo 2024, con la quale Aeroporti di Puglia S.p.a. ha chiesto l'inserimento dell'aeroporto di Foggia «Gino Lisa» nella «Tabella A» di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per un livello antincendio pari alla VII categoria ICAO;

Vista la nota del 5 luglio 2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l'esigenza di istituire un tavolo tecnico per la ricognizione delle effettive esigenze di salvataggio e antincendio degli aeroporti, al fine di garantire una migliore e più efficace allocazione delle risorse statali;

Visto l'accordo di collaborazione del 10 luglio 2024 tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero delle infrastrutture



e dei trasporti, l'ENAC e la GESAC S.p.a., con il quale è stata disciplinata la copertura temporanea fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico di ENAC e di GESAC S.p.a. del servizio antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso lo scalo di Salerno-Pontecagnano;

Visto l'accordo 27 dicembre 2024, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2025 il citato accordo di collaborazione, con oneri a carico di GESAC S.p.a.;

Preso atto delle risultanze dell'indagine conoscitiva presentata da ENAC nella riunione del 13 gennaio 2025, relativa al traffico aereo presso gli scali aeroportuali certificati ed in particolare dell'analisi dei movimenti storici e previsionali distinti per categoria antincendio dei velivoli, finalizzata alla valutazione dei livelli di protezione da garantire per il salvataggio e l'antincendio, da cui emerge la necessità di procedere alla revisione delle categorie antincendio attribuite a taluni aeroporti e delle modalità adottate per assicurarne la conformità alla normativa vigente;

Preso atto che il gestore dell'aeroporto di Albenga (SV) ha riscontrato la richiesta dell'ENAC per l'indagine conoscitiva di cui sopra, riservandosi di fornire successivamente i dati di traffico distinti per categoria, rendendosi necessario assumere eventuali successive determinazioni al riguardo;

Considerato che la riclassificazione delle categorie antincendio di alcuni aeroporti determina la redistribuzione sul territorio nazionale del personale soccorritore aeroportuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e risulta altresì compatibile con le esigenze di copertura del servizio di salvataggio e antincendio presso gli aeroporti di Salerno-Pontecagnano e di Foggia «Gino-Lisa»;

Considerato che la richiamata redistribuzione può essere inclusa nella procedura di mobilità nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già prevista entro il prossimo mese di maggio, per l'assegnazione alle sedi territoriali delle risorse di recente assunzione;

Vista la relazione tecnica del 29 gennaio 2025 riportante il mandato, l'attività istruttoria e le determinazioni finali del tavolo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e l'aeroporto di Foggia «Gino-Lisa», ai fini del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, sono inseriti nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Rideterminazione delle categorie antincendio degli aeroporti

1. Negli aeroporti elencati nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, presso i quali il servizio di salvataggio e antincendio è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le categorie antincendio sono rideterminate come riportato nell'«Allegato 1», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Modalità attuative e norme transitorie

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, i gestori degli aeroporti soggetti alla variazione della categoria definita nell'«Allegato 1», in coordinamento con il locale comando dei vigili del fuoco, presentano alle autorità competenti la richiesta di modifica della rispettiva certificazione di aeroporto.

2. L'approvazione di cui all'art. 2 dovrà concludersi entro il 31 maggio 2025, fatte salve diverse esigenze connesse alla tempistica della procedura di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. In riferimento all'aeroporto di Foggia «Gino-Lisa», in attesa della predisposizione del servizio di salvataggio e antincendio da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della disponibilità di idonea sede operativa da garantirsi a cura del gestore, il servizio continua ad essere assicurato dallo stesso gestore secondo le attuali procedure.

Roma, 17 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI



Allegato 1 (art. 2)

	AEROPORTO	Categoria		AEROPORTO	Categoria
1	Albenga	V	22	Napoli	VIII
2	Alghero	VII	23	Olbia	VIII
3	Ancona	VII	24	Palermo	VIII
4	Bari	VIII	25	Pantelleria	VII
5	Bergamo	VIII	26	Parma	VII
6	Bologna	VIII	27	Perugia	VII
7	Brescia	VII	28	Pescara	VII
8	Brindisi	VII	29	Pisa	VII
9	Cagliari	VIII	30	Reggio Calabria	VII
10	Catania	VIII	31	Rimini	VII
11	Comiso	VII	32	Roma Ciampino	VIII
12	Crotone	VII	33	Roma Fiumicino	X
13	Cuneo	VI	34	Salerno	VII
14	Firenze	VII	35	Taranto	VII
15	Foggia	VI	36	Torino	VIII
16	Forlì	VII	37	Trapani	VII
17	Genova	VII	38	Treviso	VII
18	Lamezia Terme	VIII	39	Trieste	VII
19	Lampedusa	VII	40	Venezia	IX
20	Milano Linate	VIII	41	Verona	VIII
21	Milano Malpensa	X			

25A01199

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Litoweb società cooperativa» in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Litoweb società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

